



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2008 (22.07)  
(OR. en)**

**11959/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0139 (AVC)**

**ACP 128  
WTO 147  
COAFR 251  
RELEX 541**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 11 luglio 2008

---

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 446 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008  
COM(2008) 446 definitivo

2008/0139 (AVC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la  
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo di partenariato economico (APE) interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale<sup>1</sup>, dall'altra. Si tratta della:

proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, e non essendo stato possibile concludere, entro la fine del 2007, un accordo di partenariato economico completo con l'intera regione centrafricana<sup>2</sup>, il presente APE interinale è stato negoziato al fine di evitare perturbazioni degli scambi tra l'Africa centrale (costituita per ora dal Camerun in detto accordo) e la Comunità europea, in attesa della conclusione di un accordo economico globale con l'intera regione centrafricana. In seguito alla sigla del presente accordo di partenariato economico interinale il 17 dicembre 2007, il Camerun è stato aggiunto all'elenco dei paesi che beneficiano del regime commerciale degli APE di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, adottato il 20 dicembre 2007, che dispone l'applicazione anticipata del regime commerciale degli APE. In tal modo si è potuta garantire al Camerun l'assenza di perturbazioni degli scambi al momento della scadenza, il 31 dicembre 2007, delle disposizioni commerciali stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'OMC che ne consentiva l'applicazione.

In quanto paesi meno sviluppati, tutti gli altri paesi dell'Africa centrale, eccettuati il Gabon e la Repubblica del Congo, dal 1° gennaio 2008 beneficiano dell'iniziativa "Everything but the arms" (tutto tranne le armi), un regime essenzialmente analogo al regime commerciale transitorio di Cotonou, che non perturba i loro scambi con la Comunità europea. Il Gabon e la Repubblica del Congo dal 1° gennaio 2008 rientrano nel normale sistema di preferenze generalizzate (SPG), ma è stato loro proposto di aderire all'accordo di partenariato economico interinale, sebbene finora non abbiano deciso in tal senso.

L'accordo di partenariato economico interinale contiene disposizioni relative agli scambi di merci, ovvero in tema di misure doganali, misure non tariffarie, strumenti di difesa commerciale, regimi doganali, agevolazioni degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, gestione delle foreste e scambi di prodotti forestali. Vi figurano inoltre disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo che fissano i settori di intervento prioritario ai fini della sua attuazione. L'APE interinale definisce un quadro per la cooperazione allo sviluppo in vista del rafforzamento della capacità e del potenziamento delle economie nazionali dell'Africa centrale. Nell'accordo viene altresì ribadita l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di contribuire a un fondo di sviluppo regionale.

I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo con tutti gli Stati centrafricani continuano, conformemente alla direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002. L'APE interinale siglato dal Camerun è destinato a valere per l'intera regione e sarà ampliato dai

---

<sup>1</sup> In questa fase, e ai fini del presente accordo di partenariato economico interinale, la parte centrafricana è costituita dal Camerun, l'unico paese ad aver siglato finora.

<sup>2</sup> La regione comprende i seguenti paesi: Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Congo, Guinea equatoriale, Gabon, São Tomé e Príncipe.

risultati dei negoziati per un accordo di partenariato economico completo raggiunti nel 2008. L'accordo interinale prevede pertanto la prosecuzione a livello regionale di negoziati in tema di stabilimento, servizi, nonché commercio elettronico e norme relative al commercio.

In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo di partenariato economico interinale prevede la propria applicazione provvisoria.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo a concludere l'accordo di partenariato economico interinale a nome della Comunità.

Il Parlamento europeo sarà invitato a esprimere il proprio parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale.

Anche gli Stati membri sono parti dell'APE interinale, che deve quindi essere ratificato secondo le loro procedure interne.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>3</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale (di seguito "APE interinale") sono stati conclusi e l'APE interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra, (compreso il Camerun) è stato siglato il 17 dicembre 2007.
- (3) L'accordo di partenariato economico interinale è applicato a titolo provvisorio dal [...] in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga concluso a nome della Comunità europea,

DECIDE:

### *Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato economico interinale tra l'Africa centrale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 98, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato economico interinale a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*[...]*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI  
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. TITOLO DELLA PROPOSTA**

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: 12/20

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **16 431 900 000 (PPB 2008)**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

**4. MISURE ANTIFRODE**

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 26 dell'accordo di partenariato economico interinale. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.